

IN QUESTO NUMERO

Sulla assimilabilità di acque meteoriche e acque reflue industriali

Carlo MELZI D'ERIL

**Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione
circoscrive il campo di applicazione della fattispecie**

Ginevra RIPA

La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico

Carlo RUGA RIVA

**Le sentenze in materia di reati ambientali presso il Tribunale di Milano
nel triennio 2015-2017: risultati e prospettive**

Camilla SANTORO - Chiara AZZALLIN

**Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D.Lgs.
231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal
"sapore" additivo**

Roberto LOSENGO

**La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede
di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie.**

Giulia ROTA



Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie

Nota a Cass. [Sez. III, 3 Luglio 2018, n° 29901 – Cc 18 giugno 2018\(Pres. Cavallo – Est. Ramacci – Ric. Nicolazzi ed altro\)](#)

Environmental disaster and public safety: the Court of Cassation restricts the scope of the offense

Note to Judgment of the Criminal Court of Cassation, Sec. III, July 3, 2018, No. 29901 – Hearing of June 18, 2018 (Pres. Cavallo – Rapp. Ramacci – App. Nicolazzi and other)

di Ginevra RIPA

Abstract. La pronuncia in commento affronta il delitto di disastro ambientale, e in particolare la previsione di cui al comma 2, n. 3, che prevede l'offesa alla pubblica incolumità quale nucleo dell'evento del reato. La Suprema Corte, pur riconoscendo che il Legislatore ha inteso riferirsi ad una nozione ampia di ambiente, non ha rinvenuto il fumus del reato nella vicenda in questione – relativa ad un crollo di edifici abusivi – sul presupposto che l'offesa alla pubblica incolumità debba in ogni caso riferirsi all'ambiente.

Abstract. The judgment in comment deals with the crime of environmental disaster, and in particular the provision referred to in paragraph 2, No. 3, which provides for the offense to public safety as the nucleus of the crime event. The Supreme Court, while recognizing that the Legislator intended to refer to a broad notion of environment, did not find the fumus of the crime in the matter in question – concerning a collapse of unauthorized buildings – on the assumption that the offense to public safety should in any event refer to the environment.

Parole chiave: disastro ambientale – pubblica incolumità – nozione di ambiente.

Key words: environmental disaster – public safety – concept of environment.



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda. – 3. Le motivazioni della sentenza. – 4. Il disastro ambientale secondo la giurisprudenza. – 4.1. Tra le luci di un opportuno argine all'espandibilità della fattispecie... - 4.2. ... E le ombre di un bene tutelato dai contorni indefiniti.

1. Premessa.

Il reato di disastro ambientale previsto dall'art. 452 *quater* c.p., come è noto, è parte della riforma attuata con la L. 68/2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”¹, che ha introdotto nella legislazione italiana i c.d. ecoreati, ossia delitti a protezione del bene giuridico ambiente, per la prima volta considerato autonomamente quale destinatario della tutela penale². Nonostante fosse senz'altro necessario³ riformare un sistema che sino al 2015 offriva, quale rimedio ad offese anche significative all'ambiente, un complesso di contravvenzioni incentrate sulla tutela di funzioni anziché di beni – da un lato scarsamente deterrenti a causa della generale lievità delle pene comminate, dall'altro spesso scollegate da una verifica circa l'effettiva messa in pericolo o lesione del bene, stante il loro essere fattispecie di pericolo astratto – l'entrata in vigore di tale novella legislativa, forse troppo precipitosa considerata la portata, ha sollevato molti dubbi e critiche, e finanche «solenni bocciature»⁴.

Così è avvenuto anche per il delitto di cui all'art. 452 *quater* c.p., introdotto per colmare il vuoto legislativo relativo alla fattispecie *ad hoc* di disastro ambientale a seguito di sollecitazioni da più parti indirizzate al nostro Legislatore (destinatario di una “esortazione ad agire” sia della Corte Costituzionale⁵, sia dell'Unione Europea⁶). Modifica tanto più attesa in quanto la giurisprudenza,

¹ In merito all'introduzione della L. 68/2015, tra gli altri: [P. SEVERINO, Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori](#), in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 1/2018, 190 ss.; [M. CATENACCI, L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre](#), in *Riv. quadr. dir. amb.*, fasc. 2/2015, 34 ss.; G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2015, 2075 ss.; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015.

² Dubbi sulla prevalenza di una concezione realmente ecocentrica nella nuova normativa sono avanzati in G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, Milano, 2018, 106.

³ Sul punto, [C. MELZI D'ERIL, L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore](#), in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 7-8/2018, 36; [L. SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 2/2015, 198.

⁴ Così si è espressa autorevole dottrina: T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, n. 32/2015, 10, secondo cui la disciplina «reca bensì il titolo di legge, ma solamente come nudo orpello di un contenuto sconclusionato, oscuro e, in taluni tratti, decisamente orripilante»; critici anche, tra gli altri, M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2016, 46 e G. AMENDOLA, *Reati contro l'ambiente: le novità in atto ed eventuali. Chi inquina non paga?*, in *Lexambiente*, 17 settembre 2015.

⁵ Con la sentenza [n. 327 del 1 agosto 2008](#) la Corte, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. in riferimento agli artt. 24, 25 comma 2 e 27 Cost., ha ammonito il Legislatore affinché intervenisse con una disciplina specifica.

⁶ La direttiva 2008/99 CE prevedeva che gli Stati membri elaborassero adeguate sanzioni penali relative a scarichi, emissioni o immissioni in aria, suolo e acqua che determinassero decessi o lesioni gravi alle persone, ovvero danni rilevanti all'ambiente.



alle prese con procedimenti penali ambientali nei quali l'impianto accusatorio comprendeva l'ipotesi di disastro, ha utilizzato – sin dai tempi dello scoppio del reattore dello stabilimento Icmesa di Seveso nel 1976⁷ – la norma a chiusura dei delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal Codice penale, ossia il disastro innominato disciplinato dall'art. 434 – soluzione largamente criticata dalla dottrina⁸.

Anche il nuovo disastro ambientale così elaborato ed inserito nel sistema penale ha pertanto sin da subito rivelato agli occhi di molti attenti commentatori le proprie debolezze⁹, in punto di tassatività della fattispecie, precisione del fatto tipico, clausola di sussidiarietà espressa. Tale figura delittuosa, come detto già ampiamente discussa in dottrina, è ora passata anche al vaglio della giurisprudenza, con specifico riguardo all'ipotesi (come si vedrà, alquanto problematica) che incardina l'offesa alla pubblica incolumità quale perno dell'evento del reato.

2. La vicenda.

Prima di esaminare la decisione della Corte di Cassazione, è utile riepilogare brevemente la vicenda ad essa sottesa, così come esaurientemente ricostruita dai Giudici di legittimità.

L'occasione per occuparsi della recente fattispecie delittuosa nasce da una richiesta, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona, di sequestro preventivo di due immobili e di una pubblica via nel Comune di Petilia Policastro, ipotizzandosi nei confronti del sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico di tale Comune il reato di cui agli artt. 452 *quater*, comma 2, n° 3 e 452 *quinquies*, comma 2, c.p., a causa della prolungata inerzia manifestata da questi ultimi di fronte al rischio di crollo di un magazzino di proprietà di un privato (all'interno del quale si era improvvisamente aperta una voragine di dieci metri) e dell'edificio adiacente, così come accertato dai Vigili del Fuoco.

Secondo l'ipotesi della Procura, la mancata adozione di provvedimenti concreti idonei a fronteggiare la situazione di pericolo accertata, da parte delle due persone sottoposte ad indagine – le quali si erano limitate ad emanare due ordinanze con cui si ordinava lo sgombero degli edifici, risultati abusivi, e la chiusura al traffico di un tratto della strada, senza tuttavia verificarne l'effettiva esecuzione – aveva determinato un perdurante, concreto, incombente pericolo di disastro ambientale, segnatamente riconducibile al caso di cui all'art. 452 *quater*, commi 1 e 2 n° 3 c.p., a mente del quale costituisce disastro ambientale «l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della

⁷ Secondo [A. GARGANI, Nota introduttiva, in *Criminalia*, 2014, 251](#), Icmesa «segna la scoperta delle potenzialità punitive sottese agli artt. 434 e 449 cp»; secondo G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, cit., 29, che ridimensiona «la rilevanza innovativa del caso “Seveso”», è invece il Petrolchimico di Porto Marghera «il primo precedente cui, come tale, si richiamerà in modo costante un nuovo filone giurisprudenziale “creativo”, nell'apertasi prospettiva di una forma di disastro innominato c.d. “a formazione progressiva”, ossia prodotto da numerose condotte frazionate e dilazionate in un prolungato arco temporale».

⁸ Ad esempio [A.L. VERGINE, Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. \(Parte prima\)](#), in *Amb. & Svil.*, fasc. 6/2013, 644 ss.

⁹ Esemplificativa in tal senso è l'analisi di [A. VALSECCHI, A. BELL, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio](#), in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 2/2015, 71 ss.



rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo».

Il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale respingeva tuttavia la richiesta, sul presupposto che la condotta in esame non fosse idonea a configurare tale reato; la conseguente impugnazione del Pubblico Ministero era invece accolta, ravvisando il Tribunale nelle condotte contestate il reato *de quo*, poiché, nel caso specifico, «la causa della concreta situazione di pericolo di crollo dei due fabbricati era da rinvenire nelle condotte omissive tenute dagli indagati, obbligati ad agire in ragione delle rispettive posizioni all'interno dell'amministrazione comunale anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile».

La difesa degli indagati proponeva dunque ricorso per Cassazione, presentando una serie articolata di cinque motivi e lamentando in particolare, per quanto qui di interesse, l'insussistenza del disastro ambientale, nonché affermando che «la condotta loro attribuita non sarebbe riconducibile alla fattispecie astratta del delitto di disastro ambientale colposo, mancando, in particolare, un fenomeno di disastro riscontrabile quale effetto dell'alterazione o della compromissione di un ecosistema o delle sue componenti, come richiesto dalla legge»; si evidenziava altresì che l'eventuale violazione della disciplina urbanistica non avrebbe rilievo in relazione al reato contestato, e che (terzo motivo di ricorso) il riferimento alle modalità abusive della condotta sarebbe del tutto apparente, essendo queste ultime riconducibili soltanto alla costruzione degli edifici in assenza di valido titolo e non anche alla condotta (di molto successiva) ascritta ai ricorrenti.

3. Le motivazioni della sentenza.

La Corte di Cassazione ha giudicato fondato il primo motivo di ricorso, relativo all'insussistenza dell'ipotesi di disastro ambientale colposo, ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi (i quali dunque non sono stati esaminati), disponendo conseguentemente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

In particolare, dopo aver richiamato testualmente la disposizione di cui all'art. 452 *quater* c.p., il Collegio ne ha evidenziato l'oggetto della tutela, da ricondursi al bene ambiente ed alla sua integrità – in linea con l'impianto generale della L. 68/2015 – piuttosto che alla pubblica incolumità, con ciò distinguendosi dal disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. (testualmente, la sentenza sottolinea che «il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema», mentre «nei delitti contro l'incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze»).

Requisito della condotta che determina il disastro ambientale, così come ricordato nella pronuncia – anche se tale aspetto non ha poi rappresentato il punto focale della decisione – è la “abusività” della



stessa; delle molte interpretazioni, spesso critiche¹⁰, in merito a tale esplicita connotazione, la Corte si è limitata a richiamare¹¹ quella accolta in giurisprudenza, anche con riferimento al delitto ora rubricato in forza del D.Lgs. 21/2018 all'art. 452 *quaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), secondo la quale «la condotta “abusiva” non è soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative».

Senza dilungarsi sull'elemento di abusività della condotta, il Collegio ha affrontato la definizione di disastro ambientale, specificamente riferendosi a quella oggetto della provvisoria incolpazione, contenuta nel comma 2, n° 3 dell'art. 452 *quater* c.p., definendola, forse con un eufemismo, «di meno agevole lettura» rispetto alle due precedenti, nonché «l'unica in astratto ricollegabile all'art. 434 cod. pen., rispetto al quale si pone in rapporto di sostanziale specialità».

In buona sostanza, nella sentenza si afferma che la ragione dell'esistenza di una simile previsione¹² si rinviene evidentemente nella volontà del Legislatore di punire quegli accadimenti i quali, seppure non produttivi degli effetti descritti nei due punti precedenti, in ogni caso generino un'offesa alla pubblica incolumità rilevante in termini di estensione della compromissione o degli effetti lesivi, ovvero di numero di persone offese o esposte al pericolo.

Purtuttavia – e a partire dall'affermazione di tale principio la Corte ha dichiarato fondato il ricorso – il pericolo o l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della sua collocazione all'interno del delitto di disastro ambientale, non possono in alcun modo essere “scollegati” dal bene ambiente – sul quale è imperniata non solo la fattispecie ma, come detto, l'intera riforma introdotta dalla L.

¹⁰ Sul tema si è sviluppato un dibattito oltremodo ampio e corposo, che ha generato posizioni differenti e che non si ha la pretesa, in questa sede, di riferire esaustivamente. Taluni hanno sostenuto la superfluità dell'avverbio, sul presupposto che si tratti di una clausola di anti giuridicità espressa: si veda in proposito A. VALSECCHI, A. BELL, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., 76; diversamente, si afferma che «abusivamente vuol dire anche nell'ambito di attività autorizzata, ma in violazione sostanziale delle prescrizioni ivi dettate; o più generalmente in violazione di qualsiasi norma contenuta nella vasta disciplina di settore o in altre limitrofe (ad es. in tema di governo del territorio, paesaggio, igiene e salute sui luoghi di lavoro; incolumità pubblica)» (così C. RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *Lexambiente.it*, 15 luglio 2016; ancora, vengono evidenziati i rischi di un eccessivo ampliamento del significato di “abusivamente”, e di conseguenza della fattispecie, in virtù del principio di precauzione (così L. TROYER, *I nuovi reati ambientali “abusivi”: quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, in *Criminalia*, 2015, 329 ss.

¹¹ Così come del resto similmente accaduto anche in tema di inquinamento ambientale: si veda tra l'altro Cass. Sez. III, 3 novembre 2016, n° 46170, con note, tra gli altri, di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2016; C. MELZI D'ERIL, G. ROTA, *Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato*, in *Ilsole24ore.it*, 24 novembre 2016; V. CAVANNA, *Delitto di inquinamento ambientale: prime indicazioni giurisprudenziali (nota a Cass. pen. n. 46170/2016)*, in *Amb. & Svil.*, fasc. 12/2016, 799 e M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 3/2017, 107.

¹² La quale altrimenti sarebbe superflua, come osservato in sentenza e, prima, da molti commentatori: si segnalano in tal senso, tra gli altri, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 100; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit., 34.



68/2015 – bensì semmai rappresentarne una conseguenza diretta, in assenza delle condizioni descritte al n° 1 e al n° 2 del medesimo comma.

In favore di tale interpretazione militano, oltre alla collocazione della disposizione, la circostanza per la quale, in assenza di tale connessione, essa andrebbe a sovrapporsi alla fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., nonché il tenore letterale della stessa, «laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione – evidentemente dell'ambiente o di una sua componente – estesa».

Tutto ciò sul presupposto che del bene ambiente debba in ogni caso essere accolta un'accezione ampia, inclusiva dell'opera di trasformazione dell'uomo meritevole di essere salvaguardata, lungi dunque dall'essere limitata agli aspetti naturali dello stesso ed anzi allargata sino a ricomprendere il concetto di “ambiente come sistema”.

Nella vicenda oggetto di ricorso, sulla base del complesso di argomentazioni esposte, secondo il Collegio non è possibile rinvenire il *fumus* del reato di disastro ambientale, in quanto la condotta omissiva ascritta agli indagati (non aver curato l'effettiva esecuzione degli sgomberi, causando in tal modo la situazione di pericolo per la pubblica incolumità), seppure astrattamente riconducibile ad altre ipotesi di reato, certamente non attiene a quella di disastro ambientale, in quanto «la realizzazione degli edifici abusivi, risalente nel tempo, oltre a non poter essere addebitata agli indagati, non viene indicata come produttiva di simili conseguenze [sull'ambiente], né le stesse sono in qualche modo riferite alle condotte successive».

4. Il disastro ambientale secondo la giurisprudenza.

4.1 Tra le luci di un opportuno argine all'espandibilità della fattispecie...

La sentenza in commento desta vivo interesse poiché per la prima volta la giurisprudenza ha avuto modo di misurarsi direttamente con la “nuova” e composita fattispecie di disastro ambientale¹³, peraltro nella parte di più oscura interpretazione; e la soluzione adottata, quantomeno con riferimento al principio sulla base del quale il ricorso è stato poi dichiarato fondato, ne costituisce un punto di pregio.

La circostanza per cui il disposto «costituisce disastro ambientale l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo» presuppone che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente può forse apparire come un'ovvietà, ma così non è affatto.

¹³ Diverse sono invece le pronunce già intervenute in merito al delitto di inquinamento ambientale: Cass. Sez. III, 12 luglio 2016, n° 46904; [Cass. Sez. III, 3 novembre 2016, n° 46170](#); [Cass. Sez. III, 31 gennaio 2017, n° 15865](#); Cass. Sez. III, 30 marzo 2017, n° 15865; [Cass. Sez. III, 6 aprile 2017, n° 39078](#); [Cass. Sez. III, 20 aprile 2017, n° 18934](#); [Cass. Sez. III, 6 luglio 2017, n° 52436](#); Cass. Sez. III, 8 febbraio 2018, n° 5834.



La mancanza di qualsiasi esplicito riferimento alla nozione di ecosistema – ovvero a fatti di alterazione, compromissione, deterioramento dell'ambiente – presente invece negli altri due casi di disastro ambientale individuati dal Legislatore, restituisce infatti una condotta oltremodo generica¹⁴, e come tale suscettibile di insidiose interpretazioni espansive – come invero puntualmente verificatosi nel caso di specie, ove la Procura della Repubblica di Crotone ha ravvisato un addebito ex artt. 452 *quater*, comma 2, n° 3 c.p.e 452 *quinquies*, comma 2, c.p. nella condotta omissiva di inerzia di fronte al pericolo di crollo di edifici abusivi.

D'altronde, la previsione di cui al comma 2, n° 3, se si guarda alla sola formulazione letterale, quantomeno insinua la tentazione di un'interpretazione che di fatto esclude quale baricentro il bene ambiente, consegnandoci un'ipotesi di disastro ambientale che, come è stato scritto, «di veramente “ambientale” presenta assai poco. Si tratterebbe anzi di un disastro solo formalmente *ambientale*, ma che sarebbe configurabile in presenza di una mera *offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per il numero delle persone offese o esposte al pericolo*»¹⁵.

Altro punto debole, correlato a quanto appena descritto, riguarda proprio il lemma «offesa alla pubblica incolumità», che introduce una variante alla qualificazione del disastro ambientale quale reato di evento¹⁶, in quanto, poiché la pubblica incolumità è «un mero concetto di relazione» e quindi non può essere danneggiata¹⁷, se ne deduce che tra gli elementi costitutivi del delitto sarebbe in questo caso assente proprio l'evento, inteso nella sua dimensione naturalistica¹⁸, residuando una mera condotta che sarebbe connotata soltanto come (abusiva e) produttiva di un pericolo per l'incolumità pubblica¹⁹: una discrasia che allontana ancor di più la previsione di cui al n° 3 dalle due precedenti fattispecie di disastro ambientale.

Con tutte le conseguenze negative del caso: gli elementi ora evidenziati permetterebbero un utilizzo flessibile e dunque ampio della fattispecie, peraltro di fatto coincidente con il disastro innominato

¹⁴ In tal senso P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 99, che parla di «lettura che mette in crisi la stessa applicabilità della norma» e di «infelice costruzione tecnica».

¹⁵ Così G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, cit., 121, ove si afferma anche che «nell'incerto dettato normativo ogni autentico legame con l'ambiente finisce per restare dissolto in favore di una previsione il cui nucleo è un (non meglio individuato) fatto la cui rilevanza oggettiva dipende dal *numero delle persone offese o esposte al pericolo* e da cui (solo) è fatta conseguire un'*offesa alla pubblica incolumità*». Egualmente critici A. VALSECCHI, A. BELL, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., 76, e T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, cit., 11. Nel senso di interpretare la norma come indicativa del pericolo per la pubblica incolumità disgiunto da alterazioni ambientali anche E. MAZZANTI, *Emissioni nocive e disastro innominato. Cronache di resistenza giurisprudenziale*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 8/2018, 1098.

¹⁶ G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, cit., 122.

¹⁷ Così P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 100, e A. VALSECCHI, A. BELL, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., 76.

¹⁸ Ancora G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit.

¹⁹ Anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso, seppure in un *obiter dictum*: in [Cass. Sez. I, 29 dicembre 2017, n° 58023](#), si afferma infatti che «la natura della figura di cui al n. 3 non è di agevole definizione. Limitandosi ad una verifica formale potrebbe essere ricondotta, piuttosto, che al delitto con evento di danno in senso stretto, all'ipotesi dell'incriminazione del fatto di pericolo concreto. Ciò almeno nella ipotesi in cui sia l'indicatore alternativo del numero di persone esposte a pericolo a dare conto della lesione/offesa all'incolumità pubblica, lesione da intendere non solo come distruzione del bene protetto, ma come concreta esposizione di esso al pericolo della sua verifica».



(quest'ultimo “davvero” posto a tutela della pubblica incolumità, ma dal quale la L. 68/2015, mediante l'introduzione di reati ambientali *ad hoc*, ha inteso – almeno nelle intenzioni – marcare le distanze).

Senza tacere dunque dei dubbi che una prima lettura di tale norma inevitabilmente suscita, ben evidenziati da una parte della dottrina, il tentativo da parte della sentenza in commento di offrire una veste logica alla disposizione attraverso lo strumento dell'interpretazione sistematica, in coerenza con l'impianto generale sia dell'art. 452 *quater* c.p. sia della legge che lo ha introdotto - ed in ogni caso restrittiva del campo di applicazione dell'illecito penale - ci pare a maggior ragione senza dubbio condivisibile.

Appare convincente, in particolare, l'osservazione secondo la quale l'offesa alla pubblica incolumità si mostra «chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione – evidentemente dell'ambiente o di una sua componente», laddove, come è stato osservato²⁰, «il “fatto” a cui allude l'art. 452 *quater*, n. 3) è pur sempre un fatto di grave contaminazione come risulta anche dalla rubrica della disposizione, intitolata appunto al disastro ambientale»: un “fatto”, pertanto, diverso da quanto descritto ai precedenti numeri dell'art. 452 *quater*, che prevede l'offesa alla pubblica incolumità ma che è pur sempre logicamente causativo di un'alterazione delle matrici ambientali.

Un tale sforzo ermeneutico assume peraltro rilevanza e valore soprattutto in un'ottica “pratica” di utilizzo della fattispecie di cui al n° 3, al di là di dibattiti dottrinali che forse, attardandosi di fronte alla pur innegabile approssimazione che spesso contraddistingue la penna del Legislatore, mancano di esplorare le soluzioni “fisiologiche” – tra le quali si annovera l'interpretazione sistematica – che l'ordinamento offre agli interpreti al fine di armonizzare le singole disposizioni all'impianto normativo generale, consentendone un buon uso – *id est*, nel caso specifico, trattandosi di illecito penale di notevole gravità, circoscrivendone e limitandone il campo di applicazione.

4.2 ... E le ombre di un bene penalmente tutelato dai contorni indefiniti.

L'aspetto più discutibile della pronuncia è in realtà rilevante in relazione alla disciplina sugli ecoreati in generale, e riguarda la nozione del bene “ambiente” accolta nel nostro ordinamento a seguito dell'introduzione della L. 68/2015; per la prima volta, infatti, il Legislatore ha inteso proteggere – con la minaccia di sanzioni di significativa gravità (la cornice edittale del disastro ambientale prevede, nel massimo, quindici anni di reclusione) – l'ambiente inteso non strumentalmente, da considerare cioè come funzionale ad altri beni tradizionalmente tutelati (salute, lavoro, pubblica incolumità), bensì *ex se*.

²⁰ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit., 34.



In merito ad una siffatta dimensione ecocentrica e non più antropocentrica della normativa, più che l'impossibilità di far assurgere l'integrità del bene ambiente a valore assoluto, insuscettibile di qualsiasi compromissione (il bilanciamento tra gli interessi in gioco, a ben vedere, è una costante della tutela giuridica, che non è mai incondizionata, a partire da quanto contenuto nella Carta costituzionale), desta perplessità il vero e proprio perimetro costruito attorno alla definizione di ambiente: nella sentenza si fa in particolare riferimento al concetto così come sviluppato dalla giurisprudenza costituzionale, inteso quale «materia trasversale», «bene della vita, materiale e complesso», «ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico».

Tali definizioni stridono con i principi generali del diritto penale, segnatamente con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie, nonché con il principio di precisione. Il rischio di una tale vaghezza (rischio grave quanto più gravi sono le fattispecie ascritte all'indagato/imputato) si rinviene evidentemente nella possibilità che il giudice assuma un ruolo creativo, magari riferendosi ad una diversa definizione del bene giuridico tutelato e della sua conseguente lesione.

Una soluzione al problema della conciliabilità tra la nuova normativa penale ambientale ed i principi poco sopra richiamati è senz'altro di difficile elaborazione e, certamente, non passa (o non dovrebbe passare) dai Tribunali, bensì dal Parlamento. Tuttavia, poiché oltre che espressione della divisione dei poteri, tali principi rappresentano «una garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino»²¹, è necessario cercarla.

²¹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale – Parte Generale*, Milano, 2015, 63.